



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Tel. 0862 – 73160 Fax 0862 – 730790

Via Francesco Saverio Gualtieri n. 10

Frazione Collimento - CAP 67045 - P.I. 00094420668

Prot. n. 5009 del 02/10/2020

AVVISO NOMINA COMMISSARIO AD ACTA RICOSTRUZIONE PRIVATA

IL SINDACO

Visto l'art. 2, comma 10, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/2009 che dispone: "Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singoli unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'amministratore del condominio, il comproprietario o il sindaco, invita il condominio o il singolo proprietario a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, il sindaco del comune, anche avvertito dall'amministratore di condominio o dal comproprietario, può agire in sostituzione del condominio o del singolo proprietario inadempiente ponendo a suo carico le relative spese sostenute";

Visto l'art. 7, comma 13, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/2009 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832/2009 che dispone: "Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di 15 giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi";

Visto l'art. 12, comma 3, del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 12/2010 che dispone: "3. In caso di inerzia degli organi del consorzio, comunque accertata, il comune, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell'organo inerte";

Visto il D.L. 82/2012 convertito in L. 134/2012 ed in particolare:

- L'art. 67 quater, comma 2, lett. a) che dispone: "a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri."
- L'art. 67 quater, comma 4 che dispone: "4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi

di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza”.

Dato atto che

- per effetto dell'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13.6.2011 come modificata dall'art. 3 dell'OPCM n. 3978 del 8.11.2011, “i lavori [di ricostruzione privata] devono terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo” di cui all'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3790/2009;
- l'inerzia nella ultimazione dei lavori di ricostruzione provata costituisce “un pericolo per la pubblica e privata incolumità” giustificando l'intervento sostitutivo di cui l'art. 2, comma 10, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/2009, relativa agli interventi su singole unità immobiliari;

Considerato che questo Ente si trova nella necessità di poter disporre di candidati da nominare quale *commissari ad acta* per la ricostruzione privata da attivare in caso di inerzia dei titolari del contributo;

Visto il proprio Decreto Sindacale n. 15 del 01/10/2020.

RENDE NOTO

Il Comune di Lucoli, in attuazione delle norme e del Decreto sopra richiamato, con il presente avviso intende selezionare n. 1 soggetto cui conferire l'incarico di *Commissario ad acta* per la ricostruzione privata, a fronte dell'inerzia dei titolari del contributo.

Chiunque, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso e per le finalità *infra* esposte, può inoltrare manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse per l'iscrizione all'Albo deve essere redatta in conformità del modello allegato al presente avviso e deve pervenire al comune nel **termine perentorio di 15 giorni dalla conclusione della pubblicazione dell'avviso medesimo nell'albo pretorio e sul sito internet con una delle seguenti modalità alternative:**

- a) **Per via telematica** tramite propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.lucoli.aq@legalmail.it in tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta del modello in formato pdf e farà fede la data di invio; nell'oggetto della PEC il mittente deve indicare la seguente dicitura: " Per Ufficio Ricostruzione Avviso Commissario Ricostruzione".
- b) **Consegna a mano**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - in busta chiusa all'Ufficio Protocollo, Via Francesco Saverio Gualtieri, 10 Frazione Collimento Lucoli (67045). Farà fede, in tal caso, il timbro apposto dagli uffici; in tal caso nella busta chiusa si deve indicare, a pena di inammissibilità, il mittente e la seguente dicitura " Per Ufficio Ricostruzione Avviso Commissario Ricostruzione".

In ragione della particolare complessità del procedimento di che trattasi gli interessati potranno prendere visione del fascicolo previo appuntamento con il Servizio Ricostruzione, telefonando al numero 0862/73160 (interno 9) il martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il modello, pena l'esclusione, deve essere accompagnato dagli allegati richiesti ed essere compilato in tutti i campi con in calce la firma autografa del candidato.

Il candidato deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.lgs. 445/2000, il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per il conferimento dell'incarico, ovvero dichiarare l'eventuale disponibilità, se prescelto e nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di 10 giorni.

Al modello di manifestazione di interesse deve essere allegato il curriculum studio rum e professionale

nonché una copia del documento di identità in corso di validità, debitamente firmata.

Se dipendente pubblico, il candidato in caso di nomina, dovrà presentare, pena l'esclusione, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

ISTRUTTORIA

Il Servizio Ricostruzione provvede alla verifica della correttezza formale delle manifestazioni di interesse presentate e della presenza dei requisiti richiesti, individua il soggetto a cui conferire l'incarico e provvede alla trasmissione dello stesso al Sindaco per l'eventuale successiva nomina.

AFFIDAMENTO INCARICO

La mera presentazione della domanda non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l'attribuzione dell'incarico. Il Comune, in basito all'esito del procedimento per il quale si pubblica il presente avviso, si riserva il diritto di non affidare alcun incarico.

NOMINA DA PARTE DEL SINDACO

Il sindaco nomina il soggetto ritenuto idoneo all'assolvimento del compito sulla base della valutazione dei curricula studiornum e professionali allegati alle domande, privilegiando i candidati che, per esperienza e titoli, siano motivatamente ritenuti più idonei allo svolgimento dell'incarico, anche in ragione della sua particolare complessità.

Nella scelta sarà applicato il principio di rotazione, privilegiando candidati che non abbiano ricevuto incarichi presso il Comune di Lucoli. Il commissario opera come Organo straordinario ed è titolare di un *munus* pubblico da cui derivano specifici poteri, assoggettati al regime ordinario dei provvedimenti amministrativi.

REQUISITI DI AMMISSIONE

I soggetti interessati, entro il termine di scadenza indicato nell'avviso devono presentare autocertificazione in cui devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti generali;

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei
- Paesi dell'Unione Europea;
- Età non inferiore ad anni 18 anni;
- Godimenti dei diritti civili;
- Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministratore, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- In ragione della particolare complessità dell'incarico da conferire sono richieste competenze giuridiche approfondite ed esperienza pluriennale nelle professioni legali;

I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea devono:

- Possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
- Godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- Avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

TITOLI PREFERENZIALI

Costituiscono titoli preferenziali, risultanti dal curriculum allegato alla manifestazione di interesse:

- Iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- Esperienza pluriennale nelle professioni legali;
- Precedente esperienza come Amministratore di Condominio e/o Presidente di Consorzi/Procuratori Speciali o rappresentanti legali;

INCOMPATIBILITA' / INCONFERIBILITA'

Al conferimento dell'incarico si applica la disciplina specifica delle incompatibilità prevista dal comma 11 dell'art. 67 quater del DL 22 Giugno 2012 n. 83/ convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134. Si applica inoltre

la casistica delle inconfiribilità prevista dall' art. 3, del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e quella di ordine generale prevista dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

OBBLIGO DEL COMMISSARIO

Il commissario designato deve assicurare la presenza assidua sul territorio Comunale per vigilare sul rispetto degli obblighi e dei tempi del procedimento e garantire il più celere avanzamento fino al completamento della ricostruzione e al conseguimento dell'agibilità dell'intero aggregato.

ATTIVITA'

Il commissario nominato con Decreto del Sindaco svolge tutte le attività previste dal decreto n. 12 del 03.06.2010, del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo (Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 7 dell'OPCM 3820/2009 e ss.mm.), comprese le attività preparatorie connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi e predispone il decreto di occupazione.

Affida inoltre le funzioni del responsabile del lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

Alla manifestazione di interesse va allegata l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.lgs. 445/2000 di non versare in nessuna delle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità alla nomina in precedenza richiamata.

COMPENSI

Il compenso del *Commissario ad acta* – sulla base delle attività effettivamente svolte - è determinato dal disposto dell'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito OPCM) 3803 del 15/8/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'OPCM 3817 del 16/10/2009 dispone quanto segue: *“I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo”*.

Si terrà altresì conto dell'art. 6, comma 4, dell'OPCM 4013 del 23/03/2012 che dispone: *“I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituiti dall'art.1 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, **nel limite massimo complessivo** derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:*

- 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
 - 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;
 - 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
 - 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001.
- (...)

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oltre che ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio. E' altresì esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Il presente avviso verrà pubblicato sull' Albo Pretorio e sul istituzionale dell'Ente per giorni 15 (quindici).

Il Sindaco
F.to Valter Chiappini

